Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTI** il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTA** la Circolare MI n.1107 del 22/07/2021 riguardante “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021 recante “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”;

**VISTO** il Piano Scuola del 2021/2022 riguardante la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;

**VISTO** il D.M. n.257 del 06/08/2021 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;

**VISTO** il Decreto Legge n.111 del 06/08//2021 su “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

**VISTA** la Nota tecnica MI n.1237 del 13/08/2021 su “Decreto-legge n.111/2021 ‘Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti’ – Parere tecnico.”

**VISTO** il Protocollo d’Intesa n.21 del 14/08/2021 MI-Sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (a.s. 2021/2022);

**VISTA** la Nota esplicativa MI n.900 del 18/08/2021 sul Protocollo di Sicurezza a.s. 2021-2022;

**VISTA** la Nota MI n.1260 del 30/08/2021 riguardante la “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti”;

**VISTE** le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 01/09/2021;

**VISTA** l’approvazione del presente Regolamento da parte del Collegio dei Docenti del 17/09/2021 con Delibera n 18- Verbale n.2 a.s. 2021/2022;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

**CONSIDERATO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n.144 del 30 luglio 2021 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 20 settembre 2021;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la ripresa della didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

**Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’IC “Tommaso Cornelio” di Rovito, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. In vista dell'avvio dell’anno scolastico 2021/2022, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza in ogni ambiente scolastico, sia per l'essenzialità del valore formativo, che per l’apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti.

3. In accordo con le indicazioni del CTS, l’Istituto intende promuovere la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione al fine di aumentare l’adesione alla stessa del personale della scuola e degli studenti a partire dai 12 anni, la cui copertura vaccinale consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate, se non compromesse, dalla pandemia.

4. Il Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti e successivamente dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2021/2022.

5. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

6. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare alle irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

**Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutto il personale scolastico il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio; la verifica può essere formalmente delegata dal Dirigente Scolastico a personale della scuola.

3. Nel collegio docenti del 06.09.2021, è stata individuata anche per l’a.s. 2021/2022 la figura del Referente Scolastico COVID-19 per la gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, dell’informazione, la tracciabilità e la relazione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione territoriali. Sono stati altresì nominati i Referenti Covid di plesso e i sostituti, che si interfacciano con il Referente scolastico COVID-19 per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati;

4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

5. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

1. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
2. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
3. garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
4. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola attraverso la compilazione dell’apposito Registrodi cui all’art.4 c.5 del presente Regolamento;
5. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

**Art. 3 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

1. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
2. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
3. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia NON è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

**Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. Per l’accesso ai locali della scuola da parte del personale in servizio è richiesto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 la cui verifica viene accertata mediante l’App “VerificaC19” che scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo. Tale procedura presenta il limite di dover verificare giornalmente ciascun singolo QR Code; pertanto, si attendono nuove di disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione, come anticipato nella Conferenza di Servizio del 31.08.2021.

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è comunque vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, In tal caso la famiglia deve consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chi è in quarantena o isolamento domiciliare e a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

4. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (csic85300p@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto presso le reception dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e alle seguenti condizioni:

* essere in possesso della certificazione verde COVID-19;
* essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
* aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
* non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
* non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
* aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. In ogni caso, l’accesso a scuola è consentito solo dopo il controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner installato agli ingressi dei plessi scolastici. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio:

* Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
* Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

**Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

2. Per l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi periodici tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza; seguono la stessa modalità gli incontri richiesti dai genitori tramite mail alla segreteria della scuola (csic85300p@istruzione.it).

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.

4. È richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e superiori a 3 giorni per la scuola dell’infanzia.

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

6. I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno. È comunque vietato l’accesso ai genitori nei locali scolastici, salvo casi eccezionali che devono essere concordati con gli insegnanti.

7. Gli **alunni con disabilità** non dovranno indossare la mascherina se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della stessa. Per il personale, docente e non, che interagisce con alunni e alunne con disabilità si prevede, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/a o dal medico.

**Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale sita in Viale della Resistenza in Pianette di Rovito (Scuola Secondaria di I Grado), la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia di Rovito Centro, la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia di Pianette. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna sede è suddivisa in settori al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

* In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
* Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
* Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;

5. Gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’aula a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

**Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 8:00 per la scuola secondaria di I grado e dalle ore 8:30 per la scuola primaria. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Nella scuola dell’infanzia l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che va dalle 8:00 alle 9:15.

Gli alunni con certificazione frequentanti centri terapeutico-riabilitativi, entrano ed escono da scuola secondo l’orario che la famiglia ha cura di comunicare agli uffici di Segreteria dell’Istituto.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

Nella scuola secondaria di I grado, in caso di pioggia, oltre all’ingresso abituale è consentito l’ingresso alle studentesse e agli studenti anche dalla porta sul retro dell’edificio. Entrambi gli ingressi sono provvisti di copertura.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto, non è consentito alzarsi.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio di tali operazioni, ovvero alle ore 7:55 per la scuola secondaria di I grado, alle ore 8:25 per la scuola primaria e alle ore 7:55 per la scuola dell’infanzia.

5. I punti di ingresso sono differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati e ricorrendo a ingressi e uscite scaglionati. Durante tali operazioni le studentesse e gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico, sempre indossando la mascherina, avendo cura di entrare e uscire uno per volta attendendo il proprio turno, seguendo i percorsi direzionali indicati dalla segnaletica. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici. Le operazioni di ingresso/uscita sono organizzate su diversi turni scanditi dal suono della campana secondo il seguente schema:

Scuola dell’Infanzia Rovito Centro e Rovito Pianette

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ora d’ingresso** | **Orario di uscita primo turno** | **Orario di uscita secondo turno** |
| **08:00 - 09:15** | **12:00 - 13:00** | **15:30 – 16:00** |

Scuola Primaria Rovito Centro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe** | **Orario di ingresso** | **Orario di uscita****dal lunedì al venerdì** | **Orario di uscita sabato** |
| **Prima** | **8:30** | **13:20** | **12:20** |
| **Seconda** | **8:30** | **13:28** | **12:28** |
| **Terza** | **8:30** | **13:30** | **12:30** |
| **Quarta** | **8:30** | **13:24** | **12:24** |
| **Quinta** | **8:30** | **13:26** | **12:26** |

Scuola Primaria Rovito Pianette

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe** | **Orario di ingresso** | **Orario di uscita****dal lunedì al venerdì** | **Orario di uscita sabato** |
| **Prima** | **8:20** | **13:22** | **12:22** |
| **Seconda** | **8:23** | **13:24** | **12:24** |
| **Terza** | **8:26** | **13:26** | **12:26** |
| **Quarta** | **8:28** | **13:28** | **12:28** |
| **Quinta** | **8:30** | **13:30** | **12:30** |

Scuola Secondaria di Primo Grado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classi** | **Orario d’ingresso** | **Orario di uscita** |
| **Prime** | **08:00** | **12:49** |
| **Seconde** | **08:03** | **12:52** |
| **Terze** | **08:06** | **12:55** |

6. Nella zona di accoglienza all’esterno è necessario rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori.

**Art. 8 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività di strumento musicale**

1. Per le attività di strumento musicale valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 1 m dell’insegnante dall’allievo stesso. Nel caso l’insegnante debba avvicinarsi a meno di 1 m, valgono le stesse considerazioni riportate nel regolamento operativo di Istituto contenute nell’articolo 11. Se invece l’attività di strumento viene effettuata per grandi o piccoli gruppi di allievi, le studentesse, gli studenti e i docenti devono comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m.

2. Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo ad uso strettamente personale; nel caso ciò non sia possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un altro/a studente/ssa. Particolare attenzione va posta per Violino, Violoncello e Fagotto per ciò che riguarda lo smontaggio e il riposizionamento nelle custodie, affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superfice con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.

3. Per quanto riguarda lo strumento musicale Fagotto, la distanza interpersonale è di almeno 1,5 m e per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tale strumento dovrà essere di 2 metri. La sanificazione dello strumento avviene come segue: ogni allievo ha la propria ancia che è personale e viene riportata a casa; alla fine di ogni lezione lo strumento viene sanificato in tutte le sue parti e riposto nella custodia, ove rimane per almeno 48 ore così da azzerare l’eventuale carica virale.

4. Le studentesse e gli studenti che seguono le lezioni di strumento musicale, dopo la fine delle lezioni curriculari del mattino, consumano il pasto negli spazi all’esterno dell’Istituto, nelle giornate di bel tempo, altrimenti, visto l’esiguo numero di studenti, possono sostare nell’Aula Magna preventivamente sanificata, rispettando le misure di distanziamento in attesa di raggiungere ordinatamente le aule per lo svolgimento della lezione di strumento.

5. Nelle ore di Musica, è vietato scambiarsi il flauto dolce che deve essere di uso strettamente personale, avendo cura di igienizzarlo. Durante l’attività strumentale, la distanza interpersonale è di almeno 1,5 m come previsto per tutti gli strumenti a fiato.

**Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche in palestra**

1. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra) sono previsti metodi di aerazione e distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Non è necessario indossare la mascherina.

2. Nella sede dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Cornelio” di Rovito (CS) sono presenti aree e cortili all’aperto. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti di scienze motorie e sportive sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso e a far rispettare comunque il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

3. Nelle palestre scolastiche sono consentite le attività motorio-sportive individuali. È possibile realizzare attività di squadra solo in zona bianca.

4. In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle linee guida attualmente vigenti, l’insegnante, per contenere il rischio di aumentata aerosolizzazione dovuta alla respirazione più profonda legata allo sforzo, dovrà vigilare affinché venga rispettato il distanziamento interpersonale di 2 metri e un’adeguata aerazione.

5. Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai collaboratori scolastici al termine della lezione, prima dell’arrivo della classe successiva.

6. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

7. Durante le attività sportive in palestra le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina; tali attività motorie possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

8. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, o altro.

9. È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. Inoltre è obbligatorio gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

11. Il sudore non è veicolo di infezione, ma resta il problema delle goccioline emesse respirando o con tosse e starnuti. Quindi bisogna prestare attenzione ancora maggiore all’igiene personale e delle mani evitando di portarle a naso e bocca.

12. Servizi igienici della palestra: l’accesso ai servizi igienici della palestra è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando il distanziamento e il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

13. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

14. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema all’insegnante e alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione vigenti.

15. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici è consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.

16. Spogliatoi: l'uso degli spogliatoi è vietato; nei giorni in cui è prevista la lezione di scienze motorie e sportive, le studentesse e gli studenti hanno cura di presentarsi con l’abbigliamento e le scarpe adeguati per lo svolgimento dell’attività motoria.

17. L’utilizzo delle palestre della scuola va riservato alla realizzazione delle attività didattiche. L’uso da parte di eventuali soggetti esterni titolari di accordi già intercorsi con gli enti locali proprietari delle strutture è consentito solo in zona bianca ed è subordinato ad un’adeguata pulizia e sanificazione dei locali dopo ogni uso.

**Art. 10 – Limitazioni al transito e all’uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. Per i plessi di Rovito Pianette (infanzia, primaria e secondaria di I grado), durante l’orario scolastico è vietato il transito di veicoli e l’uso dei parcheggi nelle aree interne (zone delimitate da recinzioni e cancelli) per consentire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti e le eventuali lezioni all’aperto in piena sicurezza. Il personale scolastico è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola.

Per i plessi di Rovito Centro (infanzia e primaria), l’uso dei parcheggi nelle aree interne è consentito esclusivamente al personale scolastico. Durante l’orario scolastico è vietato il transito di veicoli.

L’accesso dei veicoli alle aree interne di tutti i plessi (es. nel caso di fornitori e altri soggetti esterni alla Scuola) è consentito solo previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

**Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti possono, nelle giornate di bel tempo, svolgere lezioni all’aperto.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante, eccetto gli alunni della scuola dell’Infanzia.

4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, il PC e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

L’utilizzo dei laboratori segue una turnazione oraria e un calendario settimanale.

Nella scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento all’interno del gruppo/sezione. Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure adottate dall’istituto, l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa è serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini sono messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono indossare la mascherina anche durante la permanenza statica al proprio posto. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina solo durante le attività sportive all’aperto ed in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione sul movimento, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale~~.~~

7. Il personale scolastico è tenuto a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e a identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

9. La durata dell’intervallo collettivo è di 20 minuti per la scuola primaria e di 15 minuti per la scuola secondaria di I grado. Durante l’intervallo le studentesse e gli studenti devono rimanere seduti nella loro postazione e possono togliere la mascherina solo per consumare la colazione. L’accesso ai servizi igienici non è consentito, eccetto nei casi di estrema necessità.

Nella scuola dell’infanzia si consuma la merenda/pasto nelle aule di sezione garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo della merenda/pasto.

10. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno consentiti solo in zona bianca, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), nonché di quelle sanitarie usuali.

**Art. 12 - Accesso ai servizi igienici**

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, si disinfettano le mani con gel igienizzante o si lavano nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. I bambini della scuola dell’infanzia sono accompagnati al bagno, secondo bisogno, dal collaboratore che ha cura di far praticare loro scrupolosamente l’igiene delle mani. Il collaboratore provvede alla sanificazione/detersione del bagno utilizzato.

**Art. 13 – Utilizzo del distributore automatico di cialde e della macchina da caffè**

1. L’accesso ai distributori automatici di cialde da caffè e alla macchinetta è consentito esclusivamente al personale scolastico che ha cura di indossare la mascherina e igienizzare il dispositivo e il distributore dopo l’utilizzo.

**Art. 14 - Riunioni ed assemblee**

1. Le eventuali riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

**Art. 15 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di cibi, bevande e materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.), compresi i giochi della scuola dell’infanzia tra le due sezioni, durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. Gli zaini delle studentesse e degli studenti vengono collocati in spazi appositamente identificati.

Gli zaini dei bambini della scuola dell’infanzia sono collocati negli spazi appositamente identificati dal contrassegno personale di ciascun bambino, mentre i cappotti vengono sistemati singolarmente nella custodia personale che ogni genitore ha cura di acquistare autonomamente.

6. Come previsto dal regolamento d’Istituto, agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l’utilizzo, se previsto, per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente). A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento all’interno dello zaino. In caso di trasgressione gli stessi oggetti vengono ritirati temporaneamente dall’insegnante in orario, rispettando le misure igienico-sanitarie, e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con i familiari; per casi di particolare gravità o urgenze si chiede l’autorizzazione al docente che consentirà l’accensione del telefonino.

**Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 la sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono igienizzati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati dagli stessi al termine delle lezioni.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

7. Nella scuola dell’infanzia ogni gruppo/sezione ha i propri materiali e giochi di uso quotidiano dedicati. Tutti i materiali vengono sanificati a fine giornata. È possibile ruotare il materiale tra gruppi/sezione diversi previa accurata sanificazione o quarantena degli stessi.

**Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto**

1. Nel caso in cui un **alunno** presenti sintomatologia da SARS-CoV-2 **a scuola**, l’operatore scolastico lo segnala al referente scolastico Covid-19 che provvede immediatamente a collocare l’alunno in un’area separata con mascherina chirurgica assistito dall’operatore scolastico, e a chiamare i genitori. A casa, i genitori devono contattare il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso.

Nel caso in cui un **alunno** presenti sintomatologia da SARS-CoV-2 **a casa,** egli deve restare a casa. I genitori devono contattare il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso.

Nel caso in cui un **operatore scolastico** presenti sintomatologia da SARS-CoV-2 **a scuola**, l’operatore scolastico lo segnala al referente scolastico Covid-19 che lo invita a tornare a casa e a consultare il MMG per la valutazione del caso.

Nel caso in cui un **operatore scolastico** presenti sintomatologia da SARS-CoV-2 **a casa**, l’operatore scolastico consulta il MMG per la valutazione del caso e comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico.

 2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nelle persone dei referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

4. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

**\*Il presente regolamento si applica nell’anno scolastico 2021/22, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente regolamento sarà oggetto di aggiornamento.**

**Allegato al presente Regolamento**

* Allegato I - Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione contenuta nelle “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”